

Codice A1618A

D.D. 20 giugno 2025, n. 458

**Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per impianto nuovo nocciolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Serravalle Langhe (CN), Località San Sebastiano sui terreni censiti a NCT al foglio 3 mappali, mappali vari.**



**ATTO DD 458/A1618A/2025**

**DEL 20/06/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per impianto nuovo nocciolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Serravalle Langhe (CN), Località San Sebastiano sui terreni censiti a NCT al foglio 3 mappali, mappali vari.

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 22/06/2024, prot. n. 114650, è pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP Unione Montana Alta Langa, *omissis* tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per impianto di un nuovo nocciolo in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, Serravalle Langhe (CN), Località San Sebastiano, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Serravalle Langhe, foglio 3 mappali 3-4-5-6-7-8-41-42-46 e interessante una superficie modificata/trasformata di 21.000 m<sup>2</sup>, tutti boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di 10.500 m<sup>3</sup>;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- Relazione forestale
- Relazione geologica
- Elaborati grafici
- Documentazione fotografica

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 120197 del 04/07/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTA la nota prot. n. 141992 del 13/08/2024 con cui il Settore scrivente ha inviato al SUAP competente una richiesta di documentazione integrativa;
6. TENUTO CONTO che in data 05/12/2024 (prot. n. 206840) il proponente ha richiesto una proroga di 20 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;
7. VISTA la nota prot. n. 210524 del 12/12/2024 con cui il Settore scrivente ha inviato al SUAP competente la concessione di una proroga di 20 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;
8. CONSIDERATO che in data 31/12/2024 (prot. n. 68) il proponente ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta (ns prot. n. 141992 del 13/08/2024) con invio contestuale della medesima al SUAP competente;
9. RICHIAMATA la nota prot. n. 333 del 02/01/2025 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;
10. VISTA la nota prot. n. 2533 del 09/01/2025 con cui il SUAP Unione Montana Alta Langa ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta (ns. protocollo n. 141992 del 13/08/2024);
11. VISTA la nota prot. n. 18607 del 05/02/2025 con cui il Settore scrivente ha inviato al SUAP competente la necessità di comunicare al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990;
12. VISTA la nota prot. n. 28532 del 21/02/2025 con cui il SUAP Unione Montana Alta Langa ha provveduto ad inoltrare la dichiarazione da parte del proponente di fattiva operatività nella predisposizione della documentazione integrativa richiesta a seguito della comunicazione del Settore scrivente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990;
13. VISTA la nota prot. n. 75229 del 15/05/2025 con cui il SUAP Unione Montana Alta Langa ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta a seguito della comunicazione del Settore scrivente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 (ns. protocollo n. 18607 del 05/02/2025);
14. RICHIAMATA la nota prot. n. 78221 del 21/05/2025 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;
15. VISTO il **parere favorevole con prescrizioni**, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 87460 del 09/06/2025 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale;

## 16. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a €396;

- ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento risulta esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera a) della L.r. 4/2009, così come modificato dall'art. 84, comma 3, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva proposto non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto ricade nei casi di trasformazione di aree boscate volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali boscaglie di invasione;

17 . DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

18. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

19. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

20. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Unione Montana Alta Langa, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

*determina*

*A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.*

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, *omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis* ad effettuare l'intervento di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per impianto di nuovo nocchieto in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Serravalle Langhe (Località San Sebastiano), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Serravalle Langhe, foglio 3 mappali 3-4-5-6-7-8-41-42-46 e interessante una superficie modificata/trasformata di 21.000 m<sup>2</sup>, tutti boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di 10.500 m<sup>3</sup>.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel sopra citato parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, pervenuto il 09/06/2025 (ns. prot. n. 87460), Allegato A presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:

- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e

risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi **entro 48 mesi** dalla data del presente provvedimento.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno **30 giorni prima del loro inizio effettivo**, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Comando e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competenti, per il tramite del SUAP, richiedendo all'Ufficio scrivente l'emissione dell'avviso PagoPA relativo agli importi della cauzione, del corrispettivo di rimboschimento e della compensazione indicati nel presente provvedimento; lo stesso deve inoltre **compilare un'autocertificazione**, relativa alla trasformazione del bosco, (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/> al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

E.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Comando ed al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

F. DI DARE ATTO che ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento risulta esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio.

G. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera a), della L.r. 4/2009, così come modificato dall'art. 84, comma 3, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva proposto non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto ricade nei casi di trasformazione di aree boscate volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali boschaglie di invasione.

H. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive Unione Montana Alta Langa per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

I. *Di dare atto che ai sensi dell'art. 19 comma 11 della L.R. 4/2009 e s.m.i. le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatte salve le eccezioni di legge.*

L. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

M. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo